



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI e
FOSSON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2010

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo parentale obbligatorio per il padre lavoratore
in occasione della nascita del figlio

ONOREVOLI SENATORI. – La nascita di un figlio rappresenta per entrambi i genitori un momento importantissimo e delicato che dovrebbe essere vissuto insieme con serenità.

Dopo il lungo periodo di gestazione e dopo lo *stress* del parto la donna attraversa una fase difficile e complessa, in cui alla necessità di recuperare le proprie energie fisiche e psichiche si aggiungono le tensioni che derivano dall'accudire e nutrire il proprio bambino. Soprattutto nei primissimi giorni è importante che la neo-mamma non sia lasciata sola ad affrontare i problemi connessi con il suo ruolo. Infatti la cura del neonato non è un dovere esclusivo della madre ma un compito di entrambi i genitori, un dovere-piacere che devono condividere.

Il neonato deve avvertire su di sé le cure affettuose della madre, ma anche del padre che è figura indispensabile per un normale sviluppo psichico del bambino, attraverso funzioni come il contatto fisico, il cambio dei pannolini, l'allattamento con il biberon, il tenerlo in braccio quando piange e così via.

La presenza del padre nei primi giorni di vita del bambino, oltre a favorire un rapporto padre-figlio più intenso, è di grande aiuto alla madre, crea situazioni di sicurezza che contribuiscono a legare sempre più i genitori intorno al figlio determinando un clima familiare più armonico. In Italia, che per tradi-

zione è il Paese che in più di ogni altro alla famiglia è riconosciuto un ruolo di primaria importanza come volano sociale, questo aspetto è trascurato ed un padre per poter stare vicino al neonato e alla mamma nei primi giorni di vita si vede costretto a prendere le ferie dal lavoro ovvero assentarsi con altre motivazioni perché la normativa vigente in materia prevede il congedo parentale solo come misura facoltativa e alternativa al congedo per maternità

Il presente disegno di legge si propone di intervenire su questa materia introducendo accanto al congedo parentale ordinario, già disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 una nuova fattispecie: il congedo parentale obbligatorio a favore del padre lavoratore per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi decorrenti dal giorno della nascita del proprio figlio.

Al fine di evitare discriminazioni sul luogo di lavoro, nonché per accentuare lo scopo insito nella disposizione, si è ritenuto opportuno eliminare ogni forma di discrezionalità, pertanto l'esercizio della fattispecie proposta di cui al presente disegno di legge, è reso obbligatorio anche per il padre lavoratore cui sarà corrisposta, per il periodo di assenza dal lavoro, l'intera retribuzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il padre lavoratore è tenuto ad astenersi dal lavoro, a titolo di congedo parentale obbligatorio, per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi, decorrenti dal giorno della nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro».

Art. 2.

1. Con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

